

Sergio Foà

Distanza, lontananza e verità nell'emergenza. Diritto e nostalgia

ABSTRACT: *This essay analyzes the attempts of the legal world to address the emergency of the pandemic, with the eagerness to qualify and arrange the various public interests to be protected. It analyzes the tension between the protection of fundamental rights, primarily individual and collective health, and the demands of economic freedoms. It relativizes the legal effort by comparing it to some visions of distance and remoteness in literature and nostalgia as a distance (space-time) from something we have lived and can no longer relive. Finally, it is concerned about the right to correct information and the possible means to combat fake news, a phenomenon that looms even more when fundamental freedoms suffer a squeeze on their guarantees of protection.*

KEYWORDS: *emergency law, distance (law and literature), health and economic freedom, right to correct information.*

1. La distanza nel diritto tra protezione privata e interesse pubblico

L'ordinamento giuridico conosce diverse previsioni normative che disciplinano o impongono distanze tra persone o tra beni per perseguire finalità primarie, considerate meritevoli di tutela. Dall'esame di alcune di esse emerge nitidamente la previsione di un interesse pubblico prevalente, al cui cospetto gli altri interessi, privati e pubblici, anch'essi protetti (persino a livello costituzionale), diventano inevitabilmente recessivi.

Iniziando dai rapporti tra privati, esiste una minuziosa disciplina normativa che impone il rispetto delle distanze tra edifici e introduce limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi¹. Si tratta di previsioni da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, trasmodanti quindi in disciplina di diritto pubblico. La giuri-

¹ D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, spec. Art. 9. La disposizione normativa integra il dettato legislativo.

sprudenza amministrativa, con eloquente ossimoro, qualifica le stesse previsioni “tendenzialmente inderogabili”, proprio al fine di garantire l’interesse pubblico a uno sviluppo ordinato dell’edilizia e alla protezione della salute dei cittadini². La distanza, in questo caso, prevista da disposizioni intese a regolare i rapporti tra privati, è ammantata dall’esigenza pubblica di tutela della collettività.

Se si pone lo sguardo al diritto penale e alle corrispondenti misure processuali, la distanza tra persone è prevista in taluni casi a tutela della persona offesa da delitti che comportano a carico del colpevole l’adozione di misure cautelari coercitive. Si può ricordare la misura del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”, che si articola in due fattispecie applicative, distinte per *ratio*, contenuto e grado di determinatezza³. Il divieto di avvicinamento “a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa” e l’obbligo di “mantenere una determinata distanza da tali luoghi” servono a assicurare alla vittima uno spazio fisico libero dalla presenza dell’aggressore. L’obbligo di “non avvicinarsi alla persona offesa”, ovvero quello di “tenere una determinata distanza dalla persona offesa” intende consentire alla vittima di svolgere la propria vita lavorativa e sociale in condizioni di serenità e di sicurezza, anche quando la condotta dell’autore del reato non sia legata a particolari ambiti territoriali. La misura condivide il contenuto e la *ratio* dell’analoga previsione cautelare dell’“allontanamento dalla casa familiare”⁴.

La distanza imposta dalla legge in questi casi comporta una restrizione della libertà personale a tutela della vittima di atti persecutori (*stalking*) e assume diverse sfumature in ragione della valutazione effettuata dal giudice: avvicinarsi fisicamente alla persona, non rivolgersi a lei con la parola o con lo scritto, non telefonarle, non inviarle sms, non guardarla (quando lo sguardo diventa espressivo di sentimenti e stati d’animo). Per il diritto la distanza può quindi proteggere perfino dallo sguardo. La giurisprudenza definisce tali misure di “minima invadenza”, circoscritte al rapporto interpersonale tra due soggetti, e scelte in base alle concrete modalità e caratteristiche della condotta “invasiva” del prevenuto.

Concentrando poi l’attenzione sul diritto amministrativo, ossia il diritto delle pubbliche amministrazioni e del rapporto tra queste e i consociati, il tema della distanza è tornato prepotentemente alla ribalta nella gestione dell’emergenza da pandemia, a partire dalle c.d. “fonti amministrative del diritto” (il reiterato utilizzo di D.P.C.M., decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) e delle diverse ordinanze assunte a livello statale, regionale e locale. La “distanza” si è registrata anche sul piano giuridico tra coloro che hanno criticato l’eccessivo utilizzo di fonti normative eccezionali⁵ e coloro che per contro le hanno pienamente ricondotte al dettato costituzionale⁶.

2 Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10 settembre 2018, n. 5307.

3 Art. 282-ter c.p.p.

4 Art. 282-bis c.p.p.

5 Cassese 2020.

6 Zagrebelsky 2020.

La legge riconosce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti, in qualità di rappresentante della comunità locale, per far fronte ad emergenze locali in ambito sanitario e di igiene pubblica, e in quanto ufficiale di governo⁷. In una situazione di emergenza generale, come quella dipendente da pandemia, si è posta la questione del rapporto tra misure emergenziali statali e locali. Il Governo, mediante decreto-legge, ha dapprima stabilito che “a seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali”⁸. Le limitazioni alla libertà di circolazione e la loro misura (la distanza) rimanevano così di esclusivo dominio statale. La previsione è stata poi abrogata, ma sostanzialmente reintrodotta: “I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto [...]”⁹. In tal modo i Sindaci possono solo integrare la disciplina dettata a livello statale, peraltro introdotta mediante atti amministrativi d’urgenza, ma non possono derogare alla stessa, pena l’inefficacia delle misure adottate.

Invero il diritto amministrativo vive di composizione tra interessi confliggenti, anche e soprattutto quando gli stessi traggono fondamento dalla disciplina costituzionale e implicano delicate, talora impossibili, valutazioni di ordinazione gerarchica nel disporre la loro cura. Se quindi gli obblighi di “distanziamento sociale” imposti dal diritto sono finalizzati a tutelare la salute collettiva, nel periodo contrassegnato come “fase 2 e fase 3” o “post-lockdown”, le sopraggiunte disposizioni normative hanno assunto un nuovo focus: l’interesse pubblico alla ripresa dell’economia. Anche le misure sul distanziamento sociale, secondo una terminologia abusata e equivoca, devono fare i conti con questo interesse pubblico “emergente”.

Valga l’esempio della c.d. “espansione dei tavolini” a Napoli, per effetto di un’ordinanza del Sindaco, adottata nel mese di giugno 2020, che derogava temporaneamente al regolamento comunale sui dehors attraverso il rilascio con modalità semplificate di permesso di uso temporaneo a titolo gratuito in ampliamento o per nuova occupazione in favore del titolare di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Un’associazione di cittadini ha presentato ricorso in via d’urgenza per sospendere gli effetti di tale provvedimento e i paventati rischi per la salute pubblica. Con decreto monocratico, dapprima, il giudice amministrativo ha accolto l’istanza perché “non si giustifica affatto l’immediata operatività della disciplina derogatoria e acceleratoria in un quadro che tutt’ora richiede il penetrante controllo pubblico anche delle attività economiche in ragione del persistente stato di emergenza sanitaria”¹⁰. Tuttavia, in seguito alla camera di consiglio, lo stesso giudice amministrativo ha respinto l’istanza di sospensiva, consentendo in tal modo il proliferare dei tavolini. Nell’arido linguaggio giuridico si legge: “la compatibilità

7 Art. 54 d. lgs. n. 267 del 2000, Testo unico sull’ordinamento degli enti locali.

8 Art. 35 d.l. 2 marzo 2020, n. 9.

9 Art. 3, co. 2, d.l. 25 maggio 2020, n. 19.

10 T.a.r. Campania (Sez. V), decreto del Presidente 8 giugno 2020, n. 1135.

dell'uso del suolo per finalità di somministrazione con la sicurezza della circolazione, a tutela dei fruitori delle strade non si sottrae al rispetto delle generali misure per garantire il distanziamento sociale, al Codice della strada, al Regolamento di Polizia Urbana, alle ordinanze regionali regolanti l'utilizzo massivo delle aree pubbliche o aperte per la fase di rientro dall'emergenza Covid 19". Sul paventato pericolo circa un mancato bilanciamento degli interessi coinvolti, il giudice ha poi sottolineato la prevalenza dell'interesse pubblico a "consentire un ampio e rapido rilancio delle attività economiche coerentemente tra l'altro con le finalità perseguite dalla normativa nazionale"¹¹. Quindi: lo stato di emergenza sanitaria non è superato, e con esso le necessarie misure di distanza tra le persone, ma il rilancio delle attività economiche assume ora consistenza d'interesse pubblico prevalente. È interessante notare il compromesso terminologico e il correlato bilanciamento, per così dire, tra diritti e interessi coinvolti: il "distanziamento sociale" deve comunque essere garantito, ma l'esigenza primaria è la ripresa economica.

Il compromesso può trovare conforto nella precisazione lessicale, forse anch'essa una "banalità virale"¹², voluta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che, dopo approssimativi tentativi di inquadrare le misure di contenimento del virus, al "distanziamento sociale" ha dichiarato preferibile il "distanziamento fisico"¹³. Limitando i contatti con gli altri e mantenendo il distanziamento fisico di almeno un metro, si riducono le probabilità di contrarre il virus e di trasmetterlo a qualcun altro. Va invece incentivato il più possibile il rafforzamento dei legami sociali, promuovendo al contempo la socialità come concetto positivo in grado di mantenere e aumentare il benessere psicofisico. Tradotto nei termini del giudice amministrativo: è apprezzato l'aumento dei tavolini, che riapre alla socialità (*rectius* alla ripresa del commercio), ma garantendo il distanziamento fisico. La sintesi, verrebbe da dire, fotografa un interesse pubblico alla "socialità controllata per la ripresa economica".

Con riferimento all'amministrazione "della ricostruzione" post-pandemica si è sostenuto che "un gran numero di norme non potrà mai sostituire una amministrazione efficiente e responsabile. I procedimenti legislativi ed amministrativi possono essere semplificati e migliorati; tuttavia essi non possono supplire alla mancanza di autorevolezza ed all'incertezza della decisione pubblica, nel delineare, in modo compiuto, un chiaro ordine degli interessi da perseguire"¹⁴. La questione, specie in regime emergenziale, riguarda appunto la definizione del "chiaro ordine degli interessi da perseguire". Se durante il lock-down non pareva esistere dubbio sulla primarietà della salute collettiva, con le "fasi successive" si sono riaperte tensioni tra interessi contrapposti, che sul piano della pura gerarchia suggerirebbero soluzioni molto più nette (non v'è dubbio che la salute, unico diritto "fondamentale" secondo la Costituzione, prevalga sull'iniziativa economica).

11 T.a.r. Campania (Sez. V), ord. 8 luglio 2020, n. 1326.

12 Riprendendo il contributo di Gianluca Cuzzo a questo volume.

13 OMS 2020.

14 Pajno 2020.

Riprende vigore la questione kelseniana dell'assorbimento nel diritto positivo di contenuti sociali: per essere "puro" un sistema giuridico non dovrebbe ospitare altro che procedure astratte che riconoscono a ogni potenziale interesse collettivo di divenire effettivo tramite la norma giuridica. Ma Kelsen, nell'analizzare la società di massa del '900, temeva il conseguente indebolimento dinanzi a ondate di protesta, di emotività e di ribellione (si pensi oggi ai commercianti e alle istanze del mondo produttivo a fronte del perdurare di misure restrittive). La forza materiale di interessi sociali sorregge la altrimenti gracile razionalità del sistema puro di decisioni attraverso procedure, ma deve essere saldata "con le procedure stringenti e con i superiori vincoli di natura costituzionale"¹⁵. Anche la "distanza" conosce di conseguenza una diversa configurazione, per mitigare e bilanciare i diversi interessi, pubblici e privati, da armonizzare nelle scelte normative e amministrative che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini.

2. Dalla distanza alla lontananza

Secondo il linguaggio comune la prima accezione della "lontananza" è l'essere, il trovarsi lontano, cioè a lunga o relativamente lunga distanza, di un luogo da altro luogo o da un punto di riferimento: in tale accezione, l'uso del termine concorre con il sinonimo "distanza"¹⁶. Si tratta di una distanza aggravata, o in senso spaziale o in senso temporale. Con riferimento alla persona, il termine descrive il fatto e la condizione d'esser lontano; anche, il tempo, il periodo in cui si è lontani¹⁷. In tale accezione diviene sinonimo del più comune termine "assenza" e tende a enfatizzare la percezione del cambiamento.

Acquisite queste precisazioni terminologiche, chi scrive è tentato dall'accostare la letteratura e la poesia della lontananza alla situazione contingente che stiamo vivendo, mantenendo distanti, a eventuale corredo e comunque sullo sfondo, i tentativi del mondo giuridico di intervenire per "ridurre le ansietà" dell'uomo di fronte alla pandemia.

Le letture della lontananza seguono qui la preziosa impostazione di Antonio Prete, che al tema ha dedicato un Trattato, ove disegna le diverse figure nelle quali la lontananza si esprime ed è descritta e vissuta da poeti e artisti¹⁸.

La lontananza come addio è vista come ombra e come minaccia, ancorché vi sia la presenza dell'altro, del paesaggio noto; ma in tale situazione la lontananza s'insinua come possibilità ingombrante di distanza dalla persona e dal luogo da cui si parte. Nell'addio l'uomo cerca di eliminare la distanza, lo spazio, con l'abbraccio, il bacio, cioè le figure della corporeità intese a esorcizzare la lontananza con un'affermazione della vicinanza, proprio perché si sente la minaccia della

15 Prospero 2010, 783.

16 Voce tratta dal Dizionario Treccani.

17 Come in un passo della poesia di Ada Negri, *La stirpe*: "E se m'affondo nelle lontananze del tempo [...]".

18 Prete 2008.

lontananza (cioè, appunto, di una distanza grave). L'esame di questa forma di lontananza involge inevitabilmente implicazioni personali, affettive, riferite alle diverse partenze e ritorni. Più che mai nell'emergenza della pandemia nessuna partenza è uguale a un'altra: il sopravvenire dell'emergenza ha cristallizzato una situazione, un momento e in taluni casi ne ha impedito la prosecuzione, la possibilità di verificarsi nuovamente. Si può pensare all'improvvisa sospensione dell'attività scolastica in presenza, poi protratta fino alla fine dell'anno scolastico e, per alcuni, fino al termine del ciclo degli studi. Si può pensare all'aridità dei funerali celebrati senza consentire di poter ricordare adeguatamente il proprio caro¹⁹; agli anziani lasciati soli nelle strutture di assistenza, senza il conforto fisico dei familiari²⁰. La partenza, in questi casi, più che in altri, non può essere replicata.

La lontananza, stabile, non avvicinabile, è rappresentata dall'orizzonte. L'orizzonte è per definizione lontano, tiene aperta la sua lontananza, perché si allontana progressivamente all'avvicinarsi dell'uomo. L'ultimo orizzonte, nell'idea di Leopardi, individua il confine, il limite, del rapporto tra visibile invisibile, tra il qui e l'oltre. Ma ogni orizzonte comporta anche l'immaginazione dell'oltre, il richiamo di ciò che sta oltre²¹. Nella lontananza interpersonale indotta dalla pandemia, l'orizzonte è stato prevalentemente riferito al ritorno alla normalità, al riacquisto della libertà di circolazione, con le paure correlate alla difficoltà di superare un periodo indefinito di costrizione. A livello istituzionale, quell'orizzonte si è avvicinato mediante una campagna di solidarietà, un'incentivazione a rispettare le regole per accelerare i tempi del ritorno alla normalità (con diffusi slogan del tipo "insieme ce la faremo"). Ma l'orizzonte, riferito all'emergenza da virus, ritorna cupo, ancora una volta mediante la minaccia di tracollo della società e dell'economia, che non sarebbe in grado di reggere un secondo *lock-down*. Il messaggio veicolato, che riaffiora nel timore quasi certo di una seconda ondata della pandemia, è che la ripresa economica è obiettivo primario e gli effetti di una seconda normazione restrittiva non sono ipotizzabili, come a volerne escludere *a priori* la sostenibilità.

La lontananza si declina anche nel tempo: la nostalgia come distanza (spazio-temporale) da qualcosa che abbiamo vissuto e non possiamo più rivivere. Ricorda-va Kant che di nostalgia non si può guarire²²: pare di avere nostalgia di un luogo, di un paese in cui siamo stati e in cui abbiamo vissuto, in realtà abbiamo nostalgia del tempo vissuto in quel paese, e quando torniamo in quel paese il tempo, quel tempo non c'è più, perché noi non siamo più quelli di un tempo, siamo cambiati.

19 Oggi è una circolare del Ministero della Salute, relativa alla c.d. "fase 3", a regolare la materia: "nei cimiteri è consentito l'accesso del pubblico e sono permesse le cerimonie funebri, evitando assembramenti, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il Sindaco può chiudere il cimitero o parti di esso, in caso di impossibilità del rispetto delle misure di contrasto al contagio sopra richiamate".

20 Oggi è un D.P.C.M. dell'11 giugno 2020 a regolare la materia.

21 Prete 2008.

22 Kant 2006; Prete 1992.

Il cambiamento è soggettivo e oggettivo (noi e il luogo). Sono interessanti le letture che rivalutano la nostalgia, distanza nello spazio e nel tempo, come stimolo a trovare nel passato potenzialità e modelli da sviluppare nel futuro. Essa è stata così configurata come una sorta di ponte tra la memoria individuale e quella collettiva²³. Nello stabilire un legame tra l'Io nel presente e la sua immagine nel passato, la nostalgia esprime un ruolo fondamentale nella ricostruzione e nel mantenimento dell'identità individuale e collettiva. In questo senso l'atteggiamento melanconico si differenzia da quello nostalgico: il primo è individualistico, incentrato sull'individuo melanconico, il secondo si può configurare come un sentimento che lega la sfera privata con quella pubblica, la memoria personale con quella collettiva. La nostalgia quindi deve essere accompagnata da una visione critica, non deve mitizzare il passato, creando mistificazioni e false idealizzazioni. Nel periodo della pandemia, come in tutti i periodi di crisi e di emergenza, la distanza nostalgica ha conosciuto una crescita potenziale, inducendo taluni enti pubblici ad attivare specifici sportelli di ascolto per fronteggiarne le derive patologiche. Anche in questo caso, il ritorno alla situazione vissuta prima non sarà soddisfacente, perché dopo la progressiva riduzione o la sconfitta della pandemia, noi tutti saremo comunque profondamente mutati.

La lontananza estrema, infine, consente di relativizzare il momento vissuto. Ancora una volta il pensiero corre alla poesia leopardiana, alla Ginestra, e alla visione della storia dell'uomo nella sua finitezza, nella sua vanità, nella sua pretesa, da questa lontananza estrema la Terra appare un granello di sabbia. La lontananza estrema delinea un punto di vista filosofico, consente di conoscere l'esistenza, per leggere il mondo e la vita e le sue pieghe, non nelle sue implicazioni prossime, ma attraverso un distanziamento il più possibile estremo²⁴.

Il recente periodo di lontananza forzata imposto dalla pandemia ha offerto le condizioni per ridestare un potenziale "spazio dell'ispirazione", come rivisitazione dei rapporti tra vicinanza e lontananza, infinito e indefinito, rimettendo alla sensibilità individuale interrogativi sul senso della vita e sulla fragilità dell'uomo. Ritorna la nostalgia come strumento critico, per costruire il futuro, utilizzando un punto di vista nuovo con cui guardare la presenza nel tempo e nello spazio. L'insegnamento di Proust ricerca l'infinito e l'eterno nell'immanenza dell'arte, che è la parte dominante dell'uomo. Il viaggio di scoperta non consiste nel vedere nuovi panorami, ma nell'aver "occhi nuovi" per osservare il mondo nella sua selvaggia e intrinseca naturalezza, le persone nei loro aspetti più reconditi, i luoghi e gli oggetti attraverso una lente di ingrandimento, rischiarati da una luce nuova²⁵.

23 Fortunati 2008.

24 Così, ancora, Prete 2008; Carrera 2011.

25 Proust 1950: *"il solo vero viaggio, il solo bagno di giovinezza, non sarebbe quello di andare verso nuovi paesaggi, ma di avere occhi diversi, di vedere l'universo con gli occhi di un altro, di cento altri, di vedere i cento universi che ciascuno di essi vede, che ciascuno di essi è; e questo è possibile con un Elisir, un Vinteuil, con i quali – e con i loro pari – noi vogliamo veramente di stella in stella"*.

3. La lontananza all'epoca dell'iper-connesione

Il significato di lontananza è sicuramente cambiato con la c.d. rivoluzione tecnologica. Gli “interminati spazi e i sovrumani silenzi” di Leopardi forse resistono solo nell'anima e nella sensibilità di pochi virtuosi, ma oggi è difficile trarre ispirazione dal sentimento nostalgico che in passato ha suggestionato poeti e artisti. Ricordando che secondo Pitagora la ragione per cui siamo nati è la contemplazione del cielo...

Le distanze si sono assottigliate progressivamente, incidendo anche sui sentimenti, svilendo l'interiorità delle persone verso scenari di relativismo culturale e di accentuato individualismo.

In questo mutato contesto, si potrebbe invocare, banalizzando, una agevole compensazione della distanza personale mediante l'utilizzo degli strumenti telematici per la scuola, il lavoro e altri contatti sociali, con impellente interesse a incrementare le telecomunicazioni. Significativo e paradossale che proprio nel periodo del *lock-down*, ove il distanziamento sociale (*rectius* fisico) avrebbe dovuto sospendere lo svolgimento di ogni attività non primaria, siano state installate in tutto il Paese, mediante impegnativa attività edilizia, numerose antenne e ripetitori, in ossequio a una legislazione derogatoria, sempre più permissiva a favore dei gestori dei servizi telefonici. La *vulgata* asserisce a sostegno la preminenza di due interessi pubblici, nuovamente ritenuti ineludibili: l'incentivazione delle comunicazioni (a compensazione della distanza!) e la ripresa dell'economia. E i detrattori della rete 5G, che invocano l'applicazione del principio di precauzione, sono repentinamente tacitati proprio invocando tali primari interessi pubblici²⁶.

Le prime indagini sociologiche sulle giovani generazioni, già abituate a vivere una “*vita digitale e connessa*”, hanno tuttavia confermato l'irrinunciabilità degli spazi e dei momenti fisici di socialità, e il 38% dei ragazzi sente la mancanza della scuola²⁷. Se la prima settimana di quarantena è stata vissuta in maniera leggera e spensierata, poi il possibile spostamento degli esami e il probabile non ritorno sui banchi di scuola ha destato reazioni nostalgiche. La socialità della vita scolastica non è risultata sostituibile: la misurazione dell'efficienza della didattica a distanza non risolve il problema della distanza dal modello culturale dell'istruzione, che vive di una comunità “in presenza”. L'ansia è semmai ingenerata dall'incertezza normativa e amministrativa sull'*an*, sul *quando* e sul *quomodo* del rientro nelle scuole.

4. La lontananza dalla verità e il contrasto alle *fake news*

Proprio nei momenti di emergenza e di allarme sociale diventa indispensabile garantire una corretta informazione alle persone, a tutela della salute individuale e collettiva. Il bisogno di verità, di conoscere le potenzialità diffusive del virus, le

²⁶ Vedi, ad esempio, Fiordalisi 2020.

²⁷ Vedi gli esiti dell'indagine in Devescovi 2020.

politiche e le misure di difesa approntate, diventa irrinunciabile, rafforzando la natura fondamentale del diritto a essere correttamente informati²⁸.

Questione dibattuta è la configurazione dei c.d. “diritti aletici” (da *aletheia*, verità) correlati al bene-verità quale bene negativo, che si manifesta quando sorgono dubbi, perplessità o contrasti riguardo a informazioni fornite ai singoli e alla collettività (dai pubblici poteri o da manipolatori che influenzano la politica, l'economia e la vita sociale)²⁹. Questo ruolo scettico a fondamento della nozione di verità, di “non nascondimento”, condiziona inevitabilmente la costruzione dei diritti dei singoli, orientati alla tutela di tale bene.

Secondo un inquadramento teorico, tali diritti riguardano tre aree in cui il bene verità si rivela socialmente importante: l'area dell'informazione, l'area della scienza e della conoscenza condivisa, l'area della cultura. Lo schema si deve confrontare con la società moderna, l'iperconnessione e i *big data* da essa generati. Ammoniva Rodotà che il controllo dei poteri sociali da parte dei big del web è una discussione aperta e richiede lo studio dei “diritti dei nuovi popoli del web”³⁰. In questo senso i diritti aletici, quali strumento di cultura, sono mezzo per la libera costruzione della personalità individuale, a fronte dei rischi alimentati dalla rete: in sintesi si esprimono nella capacità di percepire la falsità dell'informazione³¹.

La cultura digitale e la circolazione di una grande mole di dati (*big data*), orientabili politicamente e socialmente, pongono nuove questioni al legislatore sul controllo e la limitazione delle informazioni-comunicazioni, ingenerando il rischio di restrizioni alle libertà costituzionalmente garantite. La rete e i *social media* governano infatti l'attuale contesto tecno-comunicativo e favoriscono le c.d. “cascate sociali” tra le comunità di discussione, accelerando anche la diffusione di *fake news*. Un tema giuridicamente rilevante riguarda la responsabilizzazione e/o il controllo dei c.d. *gatekeepers* dell'informazione, cioè dei titolari dei *social media*, in ordine ai contenuti illeciti, o falsi, caricati da terzi. Il contrasto si manifesta tra il carattere aperto della rete e il numero limitato di soggetti (come *Google* o *Facebook*) muniti delle “chiavi dei cancelli” da cui transita l'informazione: in un sistema in cui esistono pochi custodi dell'informazione, se una ‘bufala’, per la logica dell'algoritmo con cui essi operano, viene rilanciata e posta in evidenza sullo schermo può raggiungere milioni di persone e consolidarsi come fatto non controverso. Il bivio è lasciare Internet come spazio senza regole, oppure estendere a Internet la logica dello Stato di diritto, sottoponendolo a regole di garanzia delle nostre libertà. Tra le soluzioni possibili si può affidare alle grandi piattaforme una verifica delle informazioni che fanno accedere dai loro ‘cancelli’: un filtro che si infittirà se dovesse introdursi il principio secondo cui i *social media* diverranno responsabili per i contenuti che ospitano.

28 Ministero della Salute 2020.

29 D'Agostini e Ferrera, 2019.

30 Rodotà 2013; vedi anche Monti 2019.

31 Foà 2020.

Il problema della legittimazione di una compagnia multinazionale a esercitare il controllo dell'informazione sulla rete (una sorta di censura privata, la c.d. "collateral censorship") potrebbe essere superato introducendo "istituzioni specializzate, terze e indipendenti che, sulla base di principi predefiniti, intervengano successivamente, su richiesta di parte e in tempi rapidi, per rimuovere dalla rete quei contenuti che sono palesemente falsi o illegali o lesivi della dignità umana"³². Si è parlato al riguardo, con enfasi inappropriata, di "Tribunale della verità". La modifica dell'algoritmo, in grado di depotenziare le notizie false ponendole in coda è stata a sua volta criticata, perché alimentata della stessa logica viziata cui tenta di porre rimedio: la delega all'algoritmo di un'attività, quale il riscontro su fonti e notizie, che non può che essere umana e valutativa.

Per ora in ambito europeo sono gli stessi attori della rete che intervengono in via di autoregolamentazione, mediante il codice di condotta contro la disinformazione sottoscritto nel 2018 dalle piattaforme *online* Google, Microsoft, Mozilla, Twitter e da sette associazioni UE per il commercio. Le istituzioni europee vigilano mediante controlli e report mensili, ma dal primo rapporto annuale di autovalutazione emergono importanti profili di disinformazione, che hanno interessato l'ambito politico (le elezioni per il Parlamento Europeo nel maggio 2019), i temi legati alla salute e la diffusione di sistemi di propaganda automatizzati su larga scala. Le politiche dei vari attori della rete sono totalmente disomogenee e permangono significative differenze tra Stati membri circa la loro attuazione, la cooperazione con i portatori di interessi e la sensibilità ai contesti elettorali.

In sintesi, il diritto alla corretta informazione è condizionato dal rinvio all'autoregolamentazione degli attori della rete; il controllo sulle notizie è lasciato ai singoli *gatekeepers* privati, con modalità diverse e, soprattutto, sensibilità diverse, sfuggenti a uniformazione regolata dal pubblico. Basti pensare alle operazioni di "*debunking*" (di "demistificazione"): quando vengono svolte? Con quali modalità? Da chi? Con quale efficacia? È legittimo e sostenibile che l'"integrità giornalistica" sia verificata da privati intermediari della rete? Il ruolo delle autorità pubbliche di garanzia non pare sufficiente, per ora, a garantire la tutela invocata, ma la configurazione del diritto è iniziata mediante il rafforzamento e l'azione intersettoriale delle Autorità di garanzia e di vigilanza. Il compromesso, avviato in Francia, può esprimersi mediante disciplina di autoregolazione (di *fact checking*) sotto la vigilanza pubblica. Un rimedio alla lontananza dalla verità, quindi, non completamente auto-regolato ma ancora distante dalla configurazione del "diritto atletico" come situazione giuridica soggettiva piena e direttamente tutelabile.

32 Pitruzzella 2016; 2018.

Bibliografia

- Carrera, Alessandro. 2011. *La distanza del cielo: Leopardi e lo spazio dell'ispirazione*. Milano: Medusa.
- Cassese, Sabino. 2020. "La pandemia non è una guerra. I pieni poteri al governo non sono legittimi" *Il Dubbio*, 14 aprile 2020.
- D'Agostini Franca e Maurizio Ferrera. 2019. *La verità al potere. Sei diritti atletici*. Torino: Einaudi.
- Devescovi, Francesca. 2020. "Covid-19, cosa manca di più ai giovani in questa quarantena?" *Il Sole 24 ORE*, 14 aprile 2020. <https://alleyoop.ilsole24ore.com/2020/04/14/giovani-quarantena/>.
- Fiordalisi, Mila. 2020. "5G, in Italia serviranno più antenne. È il 'prezzo' della normativa" *Corriere Comunicazioni*, 17 aprile 2020. <https://www.corrierecomunicazioni.it/telco/5g/5g-in-italia-serviranno-piu-antenne-e-il-prezzo-della-normativa/>.
- Foà, Sergio. 2020. "Pubblici poteri e contrasto alle *fake news*. Verso l'effettività dei diritti atletici?". *Federalismi* 11: 248-264.
- Fortunati, Vita. 2008. "Nostalgia, identità e senso del tempo". *Revista de Culturas y Literaturas Comparadas*, n. 2: 23-38.
- Kant, Immanuel. 2006. *Antropologia pragmatica* (1798). Tr. it. G. Vidari. Roma-Bari: Laterza.
- Ministero della Salute. 2020. "Covid-19 e *fake news*: le nuove bufale smentite dal Ministero". <http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4692>.
- Monti, Matteo. 2020. "Le *Internet platforms*, il discorso pubblico e la democrazia". *Quaderni Costituzionali*, n. 4: 811-840.
- OMS. 2020. "Conferenza stampa del 20 marzo 2020". https://www.washingtonpost.com/lifestyle/wellness/social-distancing-coronavirus-physical-distancing/2020/03/25/a4d4b8bc-6ecf-11ea-aa80-c2470c6b2034_story.html
- Pajno, Alessandro. 2020. "Amministrazione e ricostruzione dopo il Coronavirus" *Giustizia amministrativa*, 26 giugno 2020. <https://www.giustizia-amministrativa.it/-/pajno-amministrazione-e-ricostruzione-dopo-il-coronavirus>.

- Pitruzzella, Giovanni. 2016. "Intervista al Financial Times", 30 dicembre 2016.
- . 2018. "La libertà di informazione nell'era di Internet". *Media Laws* 1: 1-28.
- Prete, Antonio, a cura di. 1992. *Nostalgia. Storia di un sentimento*. Milano: Raffaele Cortina.
- . 2008. *Trattato della lontananza*. Torino: Bollati Boringhieri.
- Proust, Marcel. 1950. *La prigioniera. Alla ricerca del tempo perduto* (1923). Tr. it. P. Serini. Torino: Einaudi.
- Prospero, Michele. 2010. "Il pensiero giuridico di Kelsen: normativismo e diritto privato". *Romanian Political Science Review* 10, n. 4: 709-787.
- Rodotà, Stefano. 2013. *Iperdemocrazia. Come cambia la sovranità democratica con il web*. Roma-Bari: Laterza.
- Zagrebelsky, Gustavo. 2020. "Coronavirus e decreti: 'Chi dice Costituzione violata non sa di cosa sta parlando'" *Il fatto quotidiano*, 1 maggio 2020.